

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI G.M. N° 14 DEL 10/03/2011
“TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – DETERMINAZIONI”

Omissis...

DELIBERA

- 1) Di confermare le vigenti tariffe anche per l'anno 2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come risultano dal seguente prospetto:

CATEGORIA “A”: locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre.

1. Tassa annua a mq.....€. 3,38

CATEGORIA “B”: complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi ed analoghi complessi attrezzati.

2. Tassa annua a mq.....€. 3,38

CATEGORIA “C”: locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, imprese agricole.

3. Tassa annua a mq.....€. 2,36

CATEGORIA “D”: locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere B), E), F).

4. Tassa annua a mq.....€. 3,38

CATEGORIA “E”: locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

5. Tassa annua a mq.....€. 3,38

CATEGORIA “F”: locali ed aree adibite a pubblici esercizi o servizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

6. Tassa annua a mq.....€. 3,38

- 2) Di stabilire le seguenti agevolazioni:

- **Riduzione** del **33%** per anziani ultrasessantacinquenni unici occupanti e del **60%** per abitazioni con nucleo familiare il cui reddito ISEE non superi €. 10.500,00;
- **Esenzione** per abitazioni con nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad €. 9.500,00 annuo;

La scadenza per la consegna della dichiarazione ISEE è fissata al 31/10/2011.

- **Riduzione per l'anno 2011**, del **25%** per le famiglie in cui, nel nucleo familiare, uno dei componenti sia disoccupato o cassa integrato speciale da oltre un mese.
Se lo stato di disoccupazione o cassa integrazione speciale **persiste oltre i tre mesi, l'esenzione è TOTALE.**
Il reddito familiare presunto 2011 necessario per poter usufruire delle suddette agevolazioni è pari o inferiore ad € 25.000,00 lordi ai fini I.R.P.E.F. da lavoro dipendente, attestato dalla seguente documentazione:

- *Certificato di cassa integrazione speciale o di stato di disoccupazione;*
- *Cud 2010 di tutti i componenti il nucleo familiare;*

La scadenza per la consegna dei suddetti documenti è fissata al 31/12/2011.

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N° 5 DEL 07/04/2011
“DETERMINAZIONI I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – ANNO 2011”

Omissis...

D E L I B E R A

1) Di confermare l'attuale misura dell'imposta disponendo anche per l'anno 2011 le aliquote come di seguito:

ALIQUOTA 6 per mille

- 1) Abitazioni principali (per le ipotesi residuali per le quali l'imposta è tutt'ora dovuta)
- 2) Abitazioni locatate.
- 3) Abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari.
- 4) Abitazioni ad uso stagionale (residenti fuori dal territorio della Garfagnana)
- 5) Altri fabbricati.
- 6) Terreni fabbricativi.

ALIQUOTA 7 per mille

- 1) Abitazioni agibili sfitte.
- 2) Abitazioni oltre la seconda casa.

2) Di stabilire la seguente **DETRAZIONE:**

€. 103,29 (centotre/29)

* Abitazione principale (per le ipotesi residuali per le quali l'imposta è tutt'ora dovuta)

Omissis.....

=====

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N° 6 DEL 07/04/2011

“DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2011 – MODIFICA A REGOLAMENTO”

Omissis...

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2011 l'aliquota all'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura di **0,7** punti percentuali, già stabilita per l'anno precedente;
- 2) Di modificare l'art. 4 del Regolamento in premessa citato, fissando in **€. 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00)** il limite di esenzione del pagamento;
- 3) Dato atto che detta modifica è migliorativa nei confronti dei contribuenti, quindi non è in contrasto con l'art. 1 della Legge 24/07/2008 n. 126 di conversione del D.L. 27/05/2008 N. 93

Omissis...

**SI RICORDA CHE IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE I.S.E.E. AI FINI TRIBUTARI**

(escluso il caso di certificazione dello stato di disoccupazione o cassa integrazione speciale ai fini TAR SU prevista per il 31/12/2011)

E' FISSATO AL 31/10/2011